



Bernard Picart
 (Parigi 1673 - Amsterdam 1734)
Jugement de l'Inquisition dans la grande Place de Madrid
(Giudizio dell'Inquisizione nella grande piazza di Madrid)

Alcuni documenti inediti del Sant'Uffizio sulla caccia alle streghe nell'antica diocesi di Como durante il XVII secolo

Paolo Portone

Nel corso del XVII secolo la persecuzione contro le streghe in Lombardia e nel Canton Ticino conobbe un'ulteriore recrudescenza. Dopo gli orrori della prima caccia, durata all'incirca dalla seconda metà del Trecento fino ai primi decenni del XVI secolo, caratterizzata dall'incessante attività dell'Inquisizione e da una sostanziale acquiescenza del foro secolare e dei ministri laici, una nuova ed efferata ondata persecutoria si abbatté nelle valli e nelle città che anticamente appartenevano alle diocesi di Milano e di Como.

Fin dai primi anni del Seicento è tutto un susseguirsi di processi, contrassegnati dall'ineluttabile condanna a morte delle imputate di stregoneria, soprattutto nei territori soggetti nello spirituale al vescovo lariano, che comprendevano alcune località svizzere, tra cui Locarno, Bellinzona, Riva San Vitale, la parte meridionale di Lugano, Mendrisio, oltre alla Valtellina e alla Val Poschiavo. Nella Riviera (Lugano), a più riprese, tornano ad ardere le pire prima per una decina di persone nel 1613-1614, poi di nuovo per altrettante tra il 1618-1629 e ancora nel 1625-1626 per una quindicina di streghe. Condanne per stregoneria sono pronunciate dai Signori di Mendrisio contro alcune donne nel biennio 1614-1615, mentre a Mesocco, nel 1613, si consuma forse uno degli episodi più cruenti di questa nuova stagione della caccia: cinquanta persone, tra eretici e stregoni, sono bruciate vive, mentre altre cento sono bandite. Sempre in questa prima fase si ha notizia di processi officiati nella Val Poschiavo, di cui tuttavia se ne ignora l'esito¹.

La strage continuò, con pari crudeltà, all'indomani del Capitolo di Milano (1639), trattato di pace che pose fine alla guerra che aveva visto opposti gli austrospagnoli ai francogrigionesi per il controllo della Valtellina, appendice italiana della più devastante guerra dei trent'anni.

Nuovi processi furono istruiti in quel periodo a Chiavenna (1642), a Piuro, dove sette donne tra il 1645 e il 1647 furono consegnate alle fiamme. Altrettante furono le vittime della persecuzione a Bormio, nel triennio 1644-1647. Nel 1653, quattro imputati, un uomo e tre donne, a conferma, se ve ne fosse bisogno, della peculiarità femminile di questo reato, furono condannati a morte a Poschiavo. Altre condanne a morte si registrano di nuovo a Bormio, precisamente quattro nel biennio 1655-1656, e a Piuro, dove due pretese maliarde furono consegnate al rogo nel 1658. Sempre in quel giro d'anni, in Val Bregaglia, terra appartenente nel secolare ai Signori della Lega Grigia, furono istruiti numerosi processi che si conclusero con la condanna a morte degli accusati².

La caccia per tutto il XVII secolo infuriò implacabile, senza soluzione di continuità, tornando a mietere vittime nel 1664, a Poschiavo, nel 1666 a Bianzone, per raggiungere uno dei suoi vertici nel quinquennio 1672-1676, a Bormio, con la condanna a morte di trentacinque imputati di stregoneria, insieme alla messa al bando di numerosi altri³. Ma quanto accaduto nel capoluogo della Val Furva, fu superato in dimensioni e in crudeltà dalla persecuzione che infuriò nella Val Poschiavo in un arco di tempo che dal secondo Seicento giunge nel cuore del XVIII secolo. Le cifre desunte dai centotrentadue verbali giudiziari, che ancora oggi si conservano, fanno rabbrivire, tenuto conto della modesta entità numerica dei poschiavini: centoventisette persone inquisite, di cui sessantatré giustiziate, quattro decedute sotto tortura, ventuno bandite e quindici disperse⁴.

Questo è in sintesi il quadro della persecuzione contro le streghe nell'antica diocesi di Como durante il XVII secolo. Fenomeno che s'inserisce pienamente in una dimensione storica di lunga durata, che abbraccia più di quattro secoli⁵, le cui fonti

1 G. FARINELLI - E. PACCAGNINI, *Processo per stregoneria a Caterina de Medici (1616-1617)*, Milano 1989, p. 107.

2 G. FARINELLI - E. PACCAGNINI, *Processo cit.*, p. 120.

3 *Ibidem*.

4 G. FARINELLI - E. PACCAGNINI, *Processo cit.*, p. 121.

5 Secondo il demonologo ed inquisitore comasco Bernardo Rategno, autore del *De Strigiis* e della *Lucerna Inquisitorum* (1566), la pessima setta delle streghe era già presente nella sua diocesi da almeno

centocinquanta anni, vale a dire dal 1360, cfr. S. ABBATI - A. AGNOLETTI - M.R. LAZZATI, *La stregoneria. Diavoli, streghe, inquisitori dal Trecento al Settecento*, Milano 1984, pp. 199-217. Nel solo 1513, a Como, furono bruciate più di 60 persone, cfr. A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 1996, p. 388. In Valtellina, condanne a morte per il reato di stregoneria continueranno ad essere eseguite ancora nel XVIII secolo, cfr. G. FARINELLI - E. PACCAGNINI, *Processo cit.*, pp.124-131. L'ultimo processo contro una

primarie - vale a dire i processi- sono, a parte rare eccezioni, lacunose. Ci si deve, per così dire, accontentare delle notizie di seconda mano desunte, ad esempio, dalle cronache del tempo, dai registri notarili e parrocchiali, dai manuali di demonologia o dalle pratiche inquisitoriali, che talvolta, a modo d'esempio, registravano fatti memorabili o di particolare rilevanza giuridica.

seguace del demonio fu istruito nel contado di Bormio alle soglie del XIX secolo (1796 o 1799), cfr. *Ivi*, p. 131.

6 Per le vicende relative alla sede dell'Inquisizione comasca cfr. P. PORTONE, *Una relazione inedita del 1706 sul convento domenicano di San Giovanni Pedemonte*, in *Como e Aquileia. Per una storia della società comasca (612-1751)*, atti del convegno (Como, 15-17 ottobre 1987), Raccolta storica della Società Storica Comense, vol. XIX, Como 1991, pp. 227-238; P. PORTONE, *Notizie sullo stato del convento di San Giovanni Pedemonte nel XVII secolo in un documento vaticano*, in "Periodico della Società Storica Comense", vol. LV (1991-1993), pp. 287-300; P. PORTONE, *Il convento di S. Antonio di Morbegno nei documenti della Sacra Congregazione sopra la riforma dei regolari (1650)*, in "Periodico della Società Storica Comense", vol. LVII (1995), pp. 113-130.

7 La questione dell'entità del fenomeno persecutorio è stata e continua ad essere oggetto di studio e di dibattito. Se in passato, anche sotto la spinta della polemica anti ecclesiastica, si giunse a stimare il numero delle vittime da un minimo di qualche centinaio di migliaia ad un massimo di un milione, cfr. H.C. LEA, *Material Toward a History of Witchcraft*, New York 1957, vol. III, p. 1075; A. DWORIN, *Woman Hating*, New York 1974, p. 130; W. VON BAEYER-KATTE, *Die Historischen Hexenprozesse; Der Verburokratisierte Massenwahn*, in *Massenwahn in Geschichte und Gegenwart*, a cura di W. Bitter, Stuttgart 1965, p. 222, valutazione poi ripresa e diffusa anche da autorevoli dizionari ed enciclopedie, negli ultimi venti anni del XX secolo si è assistito ad un generale ridimensionamento dell'entità del fenomeno persecutorio. Tra i principali sostenitori di questa revisione è lo storico americano Brian P. Levack, che nel suo studio *La caccia alle streghe*, Bari 1988, p. 24 ha affermato che le vittime effettive non furono superiori a 100.000. D'altro canto, alcuni ricercatori, muovendo da queste diverse stime sulla caccia hanno rivisto il giudizio sul ruolo svolto dai persecutori, in particolare sull'Inquisizione romana riformata da Paolo III, nel 1542, con la bolla *Licet ab initio*. Esponente di questa corrente storiografica è W. Monter, che in *Riti, mitologia e magia in Europa all'inizio dell'età moderna*, Bologna 1987, pp. 97 sgg., ha affermato che le streghe condannate a morte dagli inquisitori cattolici, nell'area mediterranea, non sarebbero state più di una dozzina. Su queste posizioni è da tempo lo storico J. Tedeschi, vedi in particolare il suo studio *Inquisitorial Law and the Witch*, in *Early Modern European Witchcraft. Centres and Peripheries*, a cura di B. Ankarloo e G. Henningsen, Oxford 1990, pp. 83-118. Sempre sulla mitezza dell'Inquisizione romana cfr. W. MONTER - J. TEDESCHI, *Toward a statistical profile of the Italian Inquisition sixteenth to eighteenth centuries*, in *The Inquisition in Early Modern Europe, Studies on Sources and Methods*, a cura di G. Henningsen - J. Tedeschi, Dekalb 1986, pp. 130-157; mentre con particolare riferimento alla Spagna non si può prescindere da G. HENNINGSEN, *L'avvocato delle streghe*, Milano 1990. Anche volendo tenere conto delle argomentazioni dei revisionisti, quale ad esempio la distinzione fra il numero dei processi e il numero delle esecuzioni, non si può ignorare la natura, in ogni caso, congetturale delle stime elaborate sulla scorta del materiale documentario giunto fino a noi, assai frammentario a causa non solo delle dispersioni degli archivi inquisitoriali, ma anche per la riservatezza con cui i processi di stregoneria erano trattati per motivi d'ordine pubblico dalle autorità laiche ed ecclesiastiche. A tale proposito è interessante quanto

La dispersione degli archivi dell'Inquisizione locale e centrale è un problema ben noto. Nel caso di Como l'archivio del convento domenicano di San Giovanni Pedemonte, sede del tribunale inquisitoriale, fu distrutto dalle truppe napoleoniche in ritirata nel 1814⁶. Ciò evidentemente condiziona l'avanzamento degli studi in questa materia, pregiudicando una valutazione complessiva circa la reale entità del fenomeno⁷.

osservato da Ermanno Paccagnini: "È forte il dubbio che, a Milano, non tutte le esecuzioni siano state registrate nel *Registro delle sentenze capitali*", come nel caso della "famosissima" strega soprannominata "la Capellana", accusatrice sotto tortura di numerosissime persone "di qualità e consideratione et dei principali di questa città", per la quale si rese necessario l'intervento del Governatore che impedì "venisse fatta notevole impostura alla giustizia", cfr. G. FARINELLI - E. PACCAGNINI, *Processo cit.*, p. 100. Le tesi revisioniste prescindono dunque dall'unico dato certo di cui possiamo disporre: la lacunosità delle fonti, che resta, singolarmente, sullo sfondo dei loro studi. D'altra parte, desta qualche perplessità la pretesa di valutare l'operato dell'Inquisizione, in materia di stregoneria, solo per il periodo che segue la riforma di questa istituzione fino al XVIII secolo, in altre parole per quel torno di tempo in cui si registrò il passaggio delle consegne nella caccia dalle autorità cattoliche a quelle laiche, in specie dei paesi protestanti. Sebbene "tolleranti", gli inquisitori moderni continuarono a riconoscersi nel mondo ideale dei loro predecessori medievali. Il sabba, il volo notturno, l'omaggio al diavolo, i malefici contro persone, cose e animali, insomma tutto l'armamentario ideologico della caccia continuava a far parte del loro universo ideale e del loro stesso linguaggio. In materia di stregoneria, e non solo, un esperto di procedura inquisitoriale della seconda metà del XVI secolo, Francisco Peña, curatore dell'aggiornamento del *Directorium inquisitorium*, dell'inquisitore aragonese del XIV secolo Nicolau Eymerich, uscito nel 1578, "saldò formalmente la nuova all'antica Inquisizione" cfr. A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza cit.*, p. 205. Emblematica, sempre sotto l'aspetto della continuità, è altresì l'idea che della Suprema ebbero i suoi ministri come l'autore della *Storia dell'Inquisizione nella diocesi di Milano*, scritta nel XVIII secolo, padre Ermenegildo Todeschini. Nel quadro storico che egli traccia non è presente alcuna distinzione tra passato e presente: per Todeschini l'istituzione è unica, e il suo sviluppo si dipana in modo regolare e omogeneo lungo il corso dei secoli, come manifestazione provvidenziale della Chiesa, per cui agli inquisitori medievali succedono quelli moderni tutti chiamati allo stesso fine, cioè a difesa della vera e santa dottrina cattolica contro l'idra dell'eresia, cfr. Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, St.St. L 6m, *Storia della Santa Inquisizione di Milano scritta dal padre Ermenegildo Todeschini Mantovano Maestro di Sagra Teologia dell'Ordine de Predicatori ivi Inquisitore nell'anno 1751*. A mutare sono solo gli obiettivi dell'azione inquisitoriale. Dalla seconda metà del XVI secolo, l'obiettivo prioritario della Suprema fu la lotta all'eresia protestante e tutti gli sforzi furono orientati in quella direzione. La stregoneria diabolica, o meglio quanto in essa si rifletteva, non rappresentava più una minaccia, ma paradossalmente finì con il costituire un argine interno alla diffusione della modernità in campo religioso. Per tenere sotto controllo il magico popolare sarebbero bastati quegli stessi strumenti di sostituzione e di contrasto, in particolare gli esorcismi, che avevano caratterizzato i rapporti tra Chiesa e rustici nei secoli bui dell'Alto Medioevo, quelli per inciso del *Canon Episcopi*. Il ruolo di custode della fede della Suprema, invece, non verrà mai meno, confermandosi nei secoli come una "follia" dal punto di vista "della religione, dell'evangelizzazione e della teologia della Grazia", sostituendo con la "violenza" la "libera adesione e la responsabilità personale nell'opera di salvezza", cfr. R. DE MAIO, *Riforme e miti nella Chiesa del Cinquecento*, Napoli 1992, p. 25.

La recente apertura agli studiosi dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, cioè del Sant'Uffizio, è stata salutata da molti come un evento storico. Ma se indubbio è il valore simbolico del gesto delle autorità vaticane, meno significativo si sta rivelando, per gli studi storici, soprattutto in materia di stregoneria, il suo contenuto. Le numerose distruzioni e dispersioni subite dall'archivio della Suprema, dall'incendio appiccato alla sede del Sant'Uffizio, alla morte di Paolo IV (1559), che distrusse gran parte degli incartamenti, fino alla depreazione dei documenti operata per ordine di Napoleone, nel 1809, quando quattrocento tomi della Congregazione romana furono posti in decine di casse e trasportati a Parigi, hanno compromesso seriamente la sua consistenza documentaria. Con la Restaurazione, nel 1816, poco più di 2000 volumi di processi e di sentenze furono mandati al macero dietro indicazione degli archivisti del Sant'Uffizio, dopo essere stati ridotti "in minutissimi pezzi" sotto gli occhi di monsignor Marino Marini, delegato pontificio. Tra le casse andate perdute durante il trasporto in Francia, le carte mandate al macero e quelle acquistate dal duca di Manchester, oggi conservate nell'Archivio del Trinity College di Dublino, a Roma fece così ritorno solo una parte del materiale sottratto dai francesi⁸.

Il ritrovamento dei documenti relativi alla persecuzione seicentesca nell'antica diocesi lariana, oggetto del nostro inter-

vento, assume perciò una particolare rilevanza. Pur non trattandosi, come vedremo, di processi, ad eccezione del sommario di un processo formato nel Sant'Uffizio di Como, contro Margarita da Camignolo, nel 1640, ci troviamo di fronte a testimonianze che descrivono, con forza espressiva e interessanti notizie, il pesante clima d'intolleranza che regnò nelle vallate alpine e nei baliaggi svizzeri soggetti alla diocesi di Como nel XVII secolo.

I documenti in questione, perlopiù lettere inviate dagli Inquisitori di San Giovanni Pedemonte, dal Vescovo di Como e da altri personaggi legati all'amministrazione e alla giustizia ecclesiastica alla Congregazione romana del Sant'Uffizio, confermano, in maniera chiara ed inequivocabile, quanto la storiografia sulla persecuzione va ribadendo da qualche tempo⁹. La caccia alle streghe nel XVII secolo fu sostenuta, favorita ed eseguita massimamente dalle autorità laiche che si sostituirono, nonostante le proteste e i conflitti giurisdizionali, a quelle religiose nella lotta contro la *pestifera setta*. Un passaggio di consegne, annunciato in Lombardia già sul finire del XVI secolo¹⁰, ma che si completò nel XVII secolo, quando nella Chiesa cattolica, non senza dissidi¹¹, prevalse in materia di stregoneria un orientamento moderato, fondato sulla "prudenza" e sulla "riservatezza", che culminerà nella celebre "Instructio pro formandis processibus", del 1620¹².

8 Per notizie più dettagliate sulla storia dell'Archivio del S. Uffizio, oggi Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, d'ora in avanti ACDF, si vedano di P.K. ABBOTT, *Catalogue of the manuscripts in the Library of the Trinity College*, Dublin-London 1900, p. 243; J. TEDESCHI, *La dispersione degli Archivi dell'Inquisizione romana*, in "Rivista di storia e letteratura religiosa", II (1973), p. 298 sgg. e S.M. PAGANO, *I documenti del processo di Galileo Galilei*, Stato Città del Vaticano 1984, p. 12.

9 I documenti relativi alla diocesi di Como sono conservati in ACDF, St.St. L 7-b, e non presentano una numerazione unica progressiva, perciò li riporteremo semplicemente con le date. La serie documentaria inizia con una lettera inviata alla Sacra Congregazione dall'inquisitore di Como, Agostino da Reggio, il 6 settembre 1628, accompagnata in allegato da uno stampato recante la data 11 settembre 1627, in cui sono riportate istruzioni indirizzate ai vicari foranei dell'Inquisizione sul modo di procedere nei casi di stregoneria. A questa prima lettera, fanno seguito altre sette sempre indirizzate alla Congregazione romana, ad eccezione di una scritta in risposta all'inquisitore, inviate in un intervallo temporale che va dal 1628 al 1640. Nell'ordine si tratta di una lettera del canonico di Chiavenna, Giovanni Schiavetto, in data 28 giugno 1628, di una supplica del crocesegnato, sig. Giovanbattista Ciceri, del 16 ottobre 1631, di una missiva del vescovo di Como, spedita il 28 agosto 1634, di un ragguaglio di Camillo Campeggi, inquisitore di Como, dell'8 febbraio 1639, di una risposta del Cardinale Barberini all'inquisitore comasco, inviata il 29 marzo del 1636 e di un'informativa dell'inquisitore del 27 aprile 1639. La serie si conclude con un ragguaglio di Camillo Campeggi, spedito il 17 gennaio 1640 con allegato sommario del processo formato contro Margarita da Camignolo, il 9 gennaio del 1640.

10 Sull'insolita "mitezza" usata da un inquisitore comasco della seconda metà del Cinquecento, Stefano Guaraldo da Cento, nei confronti di alcune streghe confesse, atteggiamento che preannuncia quella linea della tolleranza che si affermerà pienamente nella Chiesa cattolica nel corso del XVII secolo, cfr. P. PORTONE, *Cinque processi di*

stregoneria nella diocesi di Como (1579-1580), in "Quaderni Milanesi. Studi e fonti di storia lombarda", n.s. VI (1986), n. 11, pp. 27-60 e G. FARINELLI - E. PACCAGNINI, *Processo* cit., pp. 90 sgg.

11 Episodio di particolare importanza nella direzione dell'affermazione del principio della verifica del "corpo del delitto", vale a dire del maleficio, fu il conflitto che vide opposti, tra il 1569 e il 1570, in una causa di stregoneria formata dal foro vescovile di Milano, da un lato Scipione Rebiba, praesidens della Congregazione del Sant'Uffizio, assertore dell'esigenza di accertare l'esistenza del "corpus delicti" e dall'altro il cardinale arcivescovo ambrosiano Carlo Borromeo, sostenitore di una visione della giustizia che procedeva "dal delitto spirituale alla condanna a morte". Su quel contrasto cfr. P. PORTONE, *Un processo di stregoneria nella Milano di Carlo Borromeo (1569)*, in *Stregoneria e streghe nell'Europa moderna*, convegno internazionale di studi (Pisa 24-26 marzo 1994), Pisa 1996, pp. 317-330. Secondo alcuni storici quel conflitto avrebbe rappresentato una svolta decisiva nell'atteggiamento del Sant'Uffizio in materia di stregoneria, che prelude alla stesura della fondamentale *Instructio pro formandis processibus in causis strigum et maleficiorum*, cfr. A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza* cit., pp. 374-375. L'episodio di Milano non fu in ogni caso isolato, altri, infatti, se ne registrarono sul finire del XVI secolo, come l'intervento del cardinale di Santa Severina, che a nome della Congregazione del S. Uffizio, accusò i giudici secolari di Triora (dicembre 1588) di aver ecceduto "i debiti termini della giustitia" con le loro "molte inumanità et crudeltà", e ancora l'invito, rivolto dallo stesso cardinale, all'inquisitore di Modena, il 28 agosto del 1599, affinché procedesse "con maturità e prudentia". Interventi importanti compiuti in un contesto caratterizzato da una generale "tolleranza" delle gerarchie ecclesiastiche, che si evince anche da altre vicende di quegli anni, come il comportamento attendista assunto dalla curia milanese nel caso di una strega di Arona, ritenuta dal suo parroco "già pronta per il rogo", cfr. G. FARINELLI - E. PACCAGNINI, *Processo* cit., p. 96.

12 Per la traduzione della *Instructio pro formandis processibus* si rimanda all'antologia S. ABBATI - A. AGNOLETTI - M.R. LAZZATI, *La stregoneria* cit., pp. 347-349.

La serie documentale inizia con una lettera, inviata a Roma in data 6 settembre 1628, dall'Inquisitore di Como, Agostino da Reggio, in cui si dà notizia di una donna, Dominica detta la Cagiarella, in odore di stregoneria mandata al suo cospetto dal Luogotenente di Lugano, affinché fosse giudicata nella parte spettante al Sant'Uffizio. L'inquisitore racconta come resosi conto dei "molti difetti" che viziavano il processo istruito dai ministri secolari, coadiuvati dai locali vicari dell'Inquisizione, avesse, con lettere circolari, cercato di porvi rimedio. Innanzitutto - scrive fra Agostino - "feci un'istruzione per li vicarii del S. Ufficio, così che essi potessero procedere giudizialmente contro la presunta strega ed altre, non meglio specificate in modo conforme allo stile et ordine del S. Ufficio". Copia dell'istruzione a stampa mandata ai suoi vicari foranei fu spedita in allegato alla lettera ed è giunta fino a noi, mentre è andata perduta la copia del primo processo formato contro Dominica la Cagiarella, che pure era stata inviata a Roma¹³.

Lo stampato, che reca la data dell'11 settembre 1627, esordisce con l'invito a pubblicare le copie della bolla "contro li Malefici e le Malefiche", che sebbene non esplicitata crediamo si debba identificare con l'*Onnipotentis Dei Salvatoris*, di Gregorio XV, promulgata il 20 marzo del 1623. Il breve, cui fa riferimento la *Instructio pro formandis processibus*, da un lato invocava il rilascio al braccio secolare delle streghe formali, cioè di quelle donne che in virtù del patto con il demonio avevano maleficiato a morte una o più persone, dall'altro, tuttavia, chiudeva un occhio sulle incantatrici e sulle sortileghe *ad amorem*, i cui filtri e malie potevano sortire effetto senza la formale apostasia al demonio¹⁴.

In questa chiave, la medesima cioè dell'*Instructio*, per cui pur ammettendo l'esistenza della strega diabolica se ne riduceva parimenti lo spettro d'azione, s'inseriscono gli avvertimenti ad uso dei vicari foranei dell'Inquisizione comasca. Essendo "i malefici fatti secretissimamente per opera del demonio" - avverte fra Agostino - "bisogna essere molto cauto, circospetto e prudente nel formare i processi". Infatti, aggiunge l'inquisitore, poiché l'essenza del maleficio "non soggiace a prova evidente a questi nostri sensi", ma "solo si prova per congetture e presuntioni", e considerato che gli "indicii sono varii et incerti", converrà con accortezza "verificare" il corpo del delitto.

Fermo restando che il maleficio, "il corpo del delitto", può essere opera delle streghe, cioè del "demonio", bisogna per prima cosa accertarsi che la morte di persone o animali, le infermità e le "privazioni", come nelle donne la perdita del latte o gli aborti, non dipendano da cause naturali. A tal fine, il medico dovrà essere "molto dotto e intelligente" nel "discernere la causa da chi proceda quell'effetto", appurando ad esempio se la vittima sia stata medicata, e in caso positivo con quali rimedi. Dal canto suo, l'esorcista dovrà verificare se i consueti segni dei "malefici" - che si ritrovano nelle case degli stregati - ossia "rose di penne", "invogli", "pezze", "strazzi impennati" sia-

no lì per "arte diabolica" o "a caso", mentre il "vicario del S. Ufficio" dovrà dai testimoni farseli descrivere "ad uno ad uno", interrogandoli sulle modalità e sul tempo del ritrovamento, sulla loro quantità, ed informandosi quante volte il letto, dove di norma si nascondono simili segni, sia stato "mundato", da chi e da quanto tempo.

Se ancora in vita, l'ammaliato sarà sottoposto a scrupolosi esami congiuntamente dal medico e dall'esorcista, per comprendere la "qualità del male". Al secondo, spetterà, in particolare, il compito di constatare se l'esorcismo diretto sulla parte inferma non provochi uno spostamento del dolore, come "si suole patire dai maleficiati", cioè se "il danno sia mobile" come "dal capo alla gola", "dalla gola allo stomaco, alle gambe, ai piedi". Ad ogni modo, rammenta l'inquisitore, non si potranno fare "interrogatorii suggestivi", ad esempio domandando alla vittima, a proposito del maleficio "Non ti ha fatto così? Non ti è andato alla gola?", oppure "Quando ti hanno benedetto non ti è andato alla testa?", ma si dovrà solo interrogarla su cosa ha patito ed in che modo, lasciando a lei esporre il tutto.

Altrettanta attenzione si dovrà porre parimenti - aggiunge fra Agostino - all'occasione del maleficio, cioè a quelle parole di minaccia, quali ad esempio "te ne farò pentire", o "morsicarsi il detto" ed altre simili "altercationi e gridori, oppure alle domande d'aiuto rifiutate, ai toccamenti (alle mani, sul capo dei fanciulli, al ventre, sul petto delle donne) ai cibi o alle bevande, alle stringhe e alle guardature "fisse e brutte", cui seguono solitamente nei maleficiati dolori improvvisi, infermità e talvolta la morte.

Il vicario - rileva fra Agostino da Reggio - non dovrà accontentarsi del sentito dire, ma constaterà personalmente, interrogando la vittima, il luogo, il tempo, l'occasione del maleficio, ascoltando i testimoni. La cattiva fama di una persona dovrà essere anch'essa verificata attraverso dei testimoni, che saranno dal maleficiato interpellati, alcuni dei quali una volta nominati dovranno "scrivere il tutto distintamente". Riguardo ai testimoni, poi, questi dovranno dichiarare se la cattiva fama dell'indiziato è stata solo udita o si è vista, se hanno avuto conoscenza diretta d'altri maleficiati, chi siano questi, e in che modo siano stati ammaliati, spiegando tutte le circostanze. Andranno inoltre interrogati sui rapporti che hanno con l'accusato, se vi siano motivi d'inimicizia che possono averli indotti ad aggiungere o levare qualcosa alla verità. Non si accetteranno deposizioni da parte di chi non si confessa e comunichi, e in ogni caso si procederà al giuramento del silenzio e alla sottoscrizione in calce della testimonianza resa, con il segno della croce "se non sapranno scrivere"¹⁵.

L'impalcatura dottrinale della stregoneria diabolica non era messa in discussione, giacché a chiare lettere era ribadito che se "è grande abuso giudicare ogni male maleficio", è ancor peggio negare "quando è maleficio" dicendo "che non sia". Tuttavia, la ricerca del corpo del delitto, la verifica dei segni, delle

13 ACDF, St. St. L 7-b, *Lettera dell'Inquisitore di Como alla Congregazione del Sant'Uffizio (6 settembre 1628)*. Sull'inquisitore fra Agostino da Reggio cfr.

14 ACDF, St. St. L 7-b, *Stampato impresso per conto dell'Inquisitore di Como, (11 settembre 1627)*. La bolla a cui si fa riferimento nell'esordio è

da identificarsi con molta probabilità nella *Onnipotentis Dei Salvatoris nostri*, emanata da Gregorio XV il 20 marzo del 1623. Sui contenuti del breve pontificio, citato nella *Instructio pro formandis processibus*, cfr. S. ABBIATI - A. AGNOLETTI - M.R. LAZZATI, *La stregoneria cit.*, p. 350 n.

15 ACDF, St. St. L 7-b, *Stampato dell'11 settembre 1627*.

occasioni e della qualità del maleficio, l'avvertenza a non condurre interrogatori suggestivi, l'esame della pubblica fama e dei testimoni limitando fortemente l'accusa di stregoneria, restringevano il ricorso alla tortura, riducendo in tal modo la possibilità di una "confessione" e dunque della condanna. In questo scorcio del XVII secolo, è bene ricordarlo, i tribunali secolari nella Val Poschiavo, come in altri territori soggetti all'autorità dei Cantoni Svizzeri, istruivano processi solo sulla base della fama pubblica, raccogliendo informazioni da vicini e parenti dei sospettati, la cui veridicità non veniva in ogni caso vagliata dai magistrati, perché ritenuti tutti *d'honore e degni di fede*. Bastava a quei giudici che la notizia di un maleficio fosse riportata da più persone per ritenerla vera, senza constatare se i testimoni avessero conoscenza diretta dei misfatti, o se fossero in lite con l'imputato, poiché per loro la cattiva fama era già prova di colpevolezza¹⁶. Tanto era sufficiente per avviare un processo e per procedere alla tortura dell'imputata e alla piena confessione dei suoi delitti, che equivaleva alla condanna a morte.

Non sappiamo quale esito ebbe il processo contro la Cagialla, anche se dalle parole dell'inquisitore di Como traspare una sorta di rassegnazione di fronte alla volontà delle autorità secolari di dare celermente corso alla giustizia. "Ad ogni modo" - scrive fra Agostino da Reggio - "non è stato possibile poter ridurre questo processo alla perfezione", sia perché si tratta di "malefici già molto tempo fatti", per cui non si trovano le prove, sia perché "le genti sono morti e partiti"¹⁷. È molto probabile perciò che la Cagialla, una volta esaminata nella parte che spettava al S. Ufficio, com'era nella volontà del Luogotenente di Lugano, sia stata riconsegnata all'autorità secolare, senza che l'inquisitore potesse far null'altro per tutelare la correttezza del processo.

La prudenza dimostrata in questa vicenda dall'inquisitore, i suoi avvertimenti improntati al nuovo orientamento in materia di stregoneria, d'altro canto, non faranno che aumentare la diffidenza dei ministri laici verso l'inquisizione, com'è documentato nella supplica inviata, tre anni dopo il caso della Cagialla, dal crocesegnato Giovanbattista Ciceri, di Riva San Vitale, alla Congregazione del Sant'Ufficio. Nella lettera, datata 16 ottobre 1631, Ciceri esorta la Suprema, di cui è un agente, ad intervenire affinché si concludano i processi contro numerose streghe della sua terra, già formati davanti all'inquisitore di Como, ma la cui conclusione questi pare dilazionare all'infinito con molteplici cavilli.

Racconta il crocesegnato che nel marzo del 1630 fu istruito dal vicario residente un processo contro alcune donne di Riva accusate di stregoneria. Procedimento nuovamente formato l'anno successivo, ed inviato in seguito a Como. Nel febbraio del 1631, le accusate, tre sorelle e cinque loro figliole, ottenuto un salvacondotto, furono portate davanti all'inquisitore per essere esaminate. Il processo subì tuttavia una serie di rallentamenti, prima a causa di "un puoco di disparere" che insorse tra

"il padre Inquisitore et questi Signori Ufficiali", perché questi si "intopavano" in "alcune cose pertinenti alla Santa Inquisizione", e infine per il morbo pestilenziale che flagellò Como nel marzo del 1631.

Ma - aggiunge Ciceri - ora che le controversie sono state "sopite" con "mirabil destrezza" e che, dal mese di aprile, è cessato il contagio, "li terrazzani" vorrebbero vedere la sua fine. Il loro desiderio di giustizia rischia però di essere vanificato dalle lungaggini procedurali, e dall'espletamento di "alcuni negotii di questo contorno di non tanto rilievo". Inoltre, le inquisite, da questa "tardanza" hanno "supposto che non constasse cosa alcuna contro di loro". Per questo motivo e per "essere state infamate ab torto", le otto accusate affermano che se fossero veramente streghe, come si dice, "non ardirebbero proseguire i malefici per causa de quali sono state inquisite". E così "infiammate et arrabiate...menano tutto a fracasso" contro "li Signori Ufficiali del S.V. et altre persone" tanto vivace che la terra "è ripiena" di "tempeste, malie, spiriti e morti", così come non si vedeva e si sentiva da tempo¹⁸.

Vedendosi molto "deteriorati di conditione", gli abitanti di Riva cominciarono allora a mormorare con dire che il processo "non dovea cominciarci, se non si volea finire". Pressato dai ricorsi dei "più travagliati", il crocesegnato, che era stato incaricato dall'inquisitore di coadiuvare il suo vicario "in tutto che fosse bisognato in questo negotio", cercò di fare pressioni sul tribunale di S. Giovanni Pedemonte "per l'ultimatione" del processo. Egli si augurava, facendosi interprete della volontà popolare, che le dilazioni fossero giustificate da "qualche degna causa", perché grande era l'offesa che le inquisite arrecavano a dio, senza contare il "danno" che esse procuravano ai poveri abitanti, "danneggiati, maleficiati, et inspiritati", i quali, nonostante l'aiuto di "perfettissimo esorcista", "vanno sempre peggiorando" muovendo "a pietade i sassi".

Bisognava perciò dar corso alla giustizia, nel più breve tempo possibile, perché in caso contrario la fede dei "terrieri" avrebbe potuto risentirne, e poi per scongiurare il rischio che nell'ombra qualcuno potesse aiutare le streghe a farla franca. Già si parlava di un ecclesiastico, fratello o zio, delle imputate, che nella città di Milano si andava adoperando, "sotto falso pretesto di mantener l'honore di sua famiglia", per insabbiare il processo "con male arti" suggeritegli dal demonio, così da insidiare la "fortissima, et inespugnabile rocca della Santa Inquisizione".

Scaduti tutti i termini, circondati da tante angustie, i parenti delle vittime fecero di nuovo ricorso a Ciceri, pregandolo di sollecitare l'inquisitore a dar loro soddisfazione "con l'ultimatione" dei processi, ovvero "quando avesse pur deliberato di non farvi altro", concedendogli la facoltà di andare a deporre "queste loro sciagure al Capitano di Lugano", il quale "giorni adietro" con la morte "di alcune streghe" aveva risollevato il morale della popolazione.

Il crocesegnato, pur favorevole all'esecuzione delle accusate ma

16 Cfr. T. MAZZALI, *Il martirio delle streghe*, Milano 1988, pp. 29-30.

17 ACDF, St. St. L 7-b, *Lettera del 6 settembre 1628*.

18 ACDF, St. St. L 7-b, *Lettera di Giovan Battista Ciceri alla Congregazione del Sant'Ufficio, (del 16 ottobre 1631)*. Sulla persecuzione

contro le streghe a Riva San Vitale, si veda l'ancora utile studio di E. MOTTA, *Le streghe nella Riviera (1575-1721)*, in "Bollettino Storico della Svizzera Italiana", I, 1879, n. 1-9, pp. 13-17, 36-39, 49-54, 83-87, 104-108, 134-136, 158-161, 188-191, 221-224.

non potendo, d'altra parte, contravvenire alle consegne dell'istituzione che serviva, negò il suo assenso all'iniziativa dei terrazzani. Solo in un secondo momento, mosso a compassione dalle continue preghiere e dal "lagrimoso spettacolo", si decise a riferire la richiesta al vicario, il quale l'avrebbe rivolta di persona all'inquisitore. L'esito dell'abboccamento non fu però quello sperato da Ciceri; l'inquisitore rispose che non voleva né "venire alla terminatione dei processi", né tanto meno "voleda dar licenze ad alcuno interessato in quelli, che andasse a deporre cosa alcuna a Lugano", ammonendo gli abitanti di Riva a non incorrere nelle censure apostoliche. All'estrema domanda del vicario, a quale "partito" avrebbero dovuto appellarsi gli "sventurati" terrazzani, egli rispose, "stringendosi nelle spalle", che "faccino ricorso a Roma". Né servirono a smuoverlo dal suo intendimento le insistenze del suo vicario, alle quali replicò seccamente affermando che non aveva altro da aggiungere "eccetto, che havea detto abbastanza".

Il muro opposto dall'inquisitore e la sua indicazione di rivolgersi a Roma, spinsero perciò Ciceri a rivolgersi, a nome della sua comunità, direttamente alla Congregazione del S. Ufficio, sperando di trovare un diverso uditorio. Con l'occasione, il crocesegnato non lesinò i colori per descrivere ai cardinali della Suprema la tristissima sorte degli abitanti di Riva: "Dico dunque trattasi di un processo che forse da molti anni in qua non si è visto simile nella Santa Inquisizione di Como, contenendo cose a saputa mia, tanto scelerate e tanto diaboliche da far oscurare il sole, nonché stupire l'huomini". Tale è la fama dei loro misfatti che quelle malefiche sono note non solo nella loro terra ma anche nei territori limitrofi, e per questo sono appellate "le streghe di Riva San Vitale", riconoscibili per le loro malefatte così come "li Giudei al Cappello".

Nel rivolgersi alla Congregazione, Ciceri usa tutti i registri cercando ora di impietosire i suoi membri, raccontando la storia di una povera donna che, a causa della "implacabile persecuzione delle inquisite", "affatturata, ispirata e pronosticata di morte per le mani loro", rese l'anima al signore, lasciando cinque figliolini, "de quali uno non può portar l'altro". Ora, invece, puntando ad impressionarli, richiama l'attenzione dei cardinali sui rischi cui sarebbe andata incontro la religione cattolica in quelle terre, già esposte alla pressione protestante, molto meno indulgente verso le streghe, e sul discredito che ne sarebbe venuto per il magistero della Santa Inquisizione. A rincarare la dose, il crocesegnato aggiungeva che essendo ormai pubblica la fama di queste maliarde, e non potendo il po-

polo di Riva tollerare ulteriori dilazioni, per "continui accidenti che accadono" e per la condotta sprezzante delle accusate, si rendeva necessario un intervento immediato, al fine di evitare che gli animi eccitati potessero "dare in inconvenienti notabili". Quel che Ciceri, a conclusione della sua supplica, giunge a paventare, senza timore di esagerare, è che lo sdegno popolare avrebbe potuto "aprirsi col ferro la strada alla vendetta" così da rinnovare addirittura "un qualche Vespro Siciliano"¹⁹.

Ignoriamo quale sia stata la risposta della Sacra Congregazione al suo zelante agente, che non riusciva a comprendere la "tardanza" dell'inquisizione comasca in un processo contro streghe di così chiara fama. Quel che sappiamo, invece, sulla scorta dei successivi documenti, è che l'orientamento della Suprema in questa materia, nonostante le suppliche, le doglianze e le pressioni, provenienti in specie dalle regioni dove in antico era già infuriata la caccia, non subì mutamenti, procedendo nella direzione della "tolleranza".

All'indomani della pubblicazione dell'*Instructio*, anche nell'antica diocesi di Como, si andò gradualmente affermando, non senza problemi, un diverso atteggiamento verso il reato di stregoneria ispirato a maggior prudenza e orientato in principal modo alla ricerca e verifica del corpo dei delitti. Una posizione che si potrebbe definire "meridionale", perché corrispondente a quella strategia di contenimento della minaccia magica popolare che prevedeva, in luogo della repressione, l'uso di altri strumenti di contrasto, quali ad esempio quelli derivanti dal sacro e dal sacramentale cattolico, già sperimentata con successo nel mezzogiorno d'Italia fin dalla prima stagione della caccia. Nel chiostro alpino, la tolleranza per le streghe si affermò con difficoltà perché qui la risposta della Chiesa era stata in passato ben altrimenti dura verso la magia popolare, assumendo, con Carlo Borromeo, i tratti di una violenta acculturazione mirante ad estirpare ogni sopravvivenza del paganesimo, analoga per fermezza a quella promossa nella vicina Svizzera da Zwingli e Calvino²⁰.

Sotto quest'aspetto, la serie documentale dell'Archivio del Sant'Ufficio presenta un indubbio valore storico poiché testimonia la rottura che si consumò, dopo l'*Instructio*, tra le autorità laiche e i ministri della Chiesa nella tradizionale cornice della lotta antistregonesca. Dalle prime lettere, dove iniziava a manifestarsi i prodromi del conflitto, si assiste nelle successive ad una vera e propria escalation, che porterà i rappresentanti del potere politico a sostituirsi, in nome della difesa dell'ordine pubblico, ai tribunali ecclesiastici nella persecuzione.

19 *Ibidem*.

20 Secondo lo storico svizzero Ulrich Pfister, la caccia alle streghe sarebbe parte integrante dell'acculturazione della società europea nell'età moderna, vale a dire di quel processo di razionalizzazione delle tradizioni religiose favorito dalla Riforma protestante e, sebbene in forme diverse, dalla Controriforma cattolica. Un mutamento attraverso il quale circoli elitari ecclesiastici, e in parte anche laici "soppiantarono una pratica religiosa locale, diversa da villaggio a villaggio, a vantaggio di una forma religiosa territorialmente omogenea". Disciplinary della singola persona, "in conformità di un programma etico - individuale", funzionale alla "creazione di una società di sudditi senza privilegi di ceto, specialmente nei territori a regime assolutistico", cfr. U. PFISTER, *Storia dei Grigioni*, vol. II, *L'età moderna*, Coira-Bellinzona

2000, p. 211. In questo senso, i processi per stregoneria indicherebbero la penetrazione e l'affermazione di un "sapere religioso orientato verbalmente, svincolato da un agire concreto e da riferimenti di ordine sociale", che puntava a delegittimare le "operazioni magiche che perseguivano l'intervento diretto di una potenza soprannaturale", eterodossa, ribadendo il "predominio maschile" a petto di una femminilità ritenuta "incapace di accogliere un sapere religioso razionale e verbale", e soprattutto rea di "una corporeità non controllata". Infine, i processi, "inserendosi nei conflitti tra vicinanze", avevano sovente lo scopo di punire persone "non conformi ('cattive')", specie dopo disastri che avevano colpito la comunità mettendone in discussione "i meccanismi consolidati della ridistribuzione", configurandosi come potenti strumenti di compensazione sociale, *ivi*, p. 237.



Jan Luyken
(Amsterdam 1649 - 1712)
Maghi e streghe al rogo
(riproduzione ottocentesca)

Appena tre anni dopo la supplica di Riva San Vitale, il rischio di un'azione di forza per punire le streghe, paventata da Ciceri, si manifesta nella vicenda che vide opposti il podestà di Sondrio e il vescovo di Como. "Ritrovandosi quattro settimane sono il Fiscale di questa curia in Valtellina – scrive l'ordinario diocesano – per cause spettanti a questo foro, intese a caso che nel Tribunale di Sondrio fosse carcerata una donna per strega, o malefica, e che questi ufficiali pensavano di farla decapitare". Il giudice scrisse allora una lettera al podestà di quella città, per informarlo che in materia di streghe doveva attenersi alla bolla di Pio V, che gli spediva in allegato, mettendolo in guardia dal procedere oltre. La donna, avvertiva il fiscale, doveva essere consegnata al foro ecclesiastico, che l'avrebbe esaminata "intorno all'heresia o apostasia"²¹.

L'affare sembrava dunque avviato a risolversi nel pieno rispetto della giurisdizione ecclesiastica e della volontà pontificia. Il podestà rispose addirittura di "haver havuto gusto" di esser stato avvisato dei suoi compiti in "materia d'heresia". Il cancelliere del tribunale di Sondrio, a sua volta, si era impegnato ad inviare al più presto a Como gli "inditii". Ma ecco il colpo di scena: i corpi dei delitti non solo non "si sono mai veduti" – scrive indignato il vescovo – ma in "questo mentre" la strega fu fatta decapitare. A rendere più duro l'affronto – aggiunge – fu la deliberazione presa in consiglio dai ministri di Sondrio per cui "le bolle pontificie non essendo pubblicate, et accettate in quel paese non obblighino all'osservanza"²².

L'atto di forza compiuto dalle autorità sondriesi turbò profondamente il vescovo che, nel darne notizia a Roma, il 28 agosto del 1634, non mancò di sfogarsi con l'ingrata Valtellina, "poco fa conosciuta al mondo", alludendo alla rivolta contro i Grigioni protestanti, culminata nel Sacro Macello (19 luglio 1620). Ma pur condannando la disobbedienza di quella terra all'autorità della Chiesa, disdicevole "tanto più dovend' essa riconoscere la sua libertà alla benignità di Nostro Signore e di cote sta Santa Sede", il vescovo era costretto a suggerire alla Sacra Congregazione di "lasciare passare il negotio senz'altra dimostrazione", temendo che in un confronto con le autorità secolari "si fosse per perdere all'ingrosso"²³.

All'ammissione di debolezza del vescovo fa seguito, un' informativa dell'inquisitore di San Giovanni Pedemonte, Camillo Campeggi²⁴, datata 8 febbraio 1639, da cui emerge una sempre maggiore intrusione del foro secolare nelle cause di stregoneria, in nome della severità contro l'ingiustificata prudenza propugnata dalla Santa Sede.

L'ennesimo affronto subito dall'autorità inquisitoriale si registra nei territori diocesani soggetti all'autorità temporale dei Signori Svizzeri. Da Bellinzona, il locale vicario della Suprema avverte il suo superiore che il commissario aveva "fatta morire una donna pretesa strega". La notizia di un ulteriore episodio di disobbedienza dell'autorità civile, aveva spinto l'inquisitore a

"darne parte a cote sta Sacra Congregazione" affinché, informata di quanto accadeva, intervenisse per tutelare "la libertà di questo Santo Tribunale", e conservare la sua autorità. Nelle parole di Campeggi si avverte quello stesso stupore provato in precedenza dal vescovo di Como dinanzi alla temerarietà dei laici. E' ben strano, rilevava Campeggi, che i Signori Cattolici della città di Bellinzona, pur avendo sempre dimostrato, come risultava da documenti conservati nell'Archivio di San Giovanni Pedemonte, la volontà di rispettare la primazia del Sant'Uffizio nelle cause di fede, si comportassero in modo così palesemente contrario all'autorità della Santa Sede.

Non che si trattasse di una novità, visto che simili infrazioni erano state già commesse a Lugano, dove il capitano aveva fatto carcerare contro la sua volontà una donna "pretesa strega", contravvenendo a precise convenzioni risalenti all'anno 1600, stipulate tra il sindaco di Lugano, a nome dei Signori Svizzeri Cattolici ed il signor Giulio della Torre, in rappresentanza dell'Inquisizione di Como. L'ingerenza del commissario di Bellinzona appariva agli occhi di Campeggi ancor più grave ed offensiva per l'autorità che egli rappresentava, sia per il tenore della risposta ricevuta da quel ministro, che di fronte alle sue lamentele lo aveva, senza troppi complimenti, invitato a protestare presso i "Signori", ai quali "poi esso avrebbe ubbidito à loro comodo", sia perché, a differenza di Lugano, dove il capitano era protestante, e dunque non ci si poteva meravigliare della sua condotta, a Bellinzona il commissario era cattolico, e la sua città e distretto erano "posti sotto il dominio de Signori de Tre Cantoni Cattolici". Campeggi attribuiva, tuttavia, la principale responsabilità agli ufficiali locali, che con la loro continua "variazione" erano causa di quei "disordini". Se è indubbia la buona "intentione" dei governanti cattolici verso "questo Santo Tribunale", è altrettanto certa – afferma l'inquisitore – la diffidenza con cui i ministri secolari guardano alle cause in cui rientra la Suprema, perché temono "che gli venghi usurpata la loro giurisdizione", della quale "sono gelosissimi"²⁵. La lettera si conclude con alcune istruzioni inviate da Campeggi ai suoi vicari, sul modo di comportarsi in questa delicata situazione. Si tratta di indicazioni che riflettono una sostanziale accettazione del dato di fatto, non sperando di poter ottenere di più dai ministri laici. Ad esempio, con i "figliolini" che erano stati visti da testimoni al "ballo diabolico", si doveva evitare il ricorso all'abiura, per la loro "minorità", mentre si sarebbe dovuto procedere alla loro istruzione nella "dottrina cattolica", sempre che non fossero già stati tradotti nelle carceri delle autorità secolari. D'altro canto, con le streghe inviate al patibolo, non si sarebbe dovuto procedere all'abiura, come forse avrebbero voluto i giudici secolari. Al suo vicario di Bellinzona che glielo aveva domandato, Campeggi rispondeva così "Gli condannati a morte non si ammettono ad abiura", senza contare – aggiunge – che questa formula sarebbe "imposta"

21 ACDF, St. St. L 7-b, *Lettera del Vescovo di Como alla Congregazione del Sant'Uffizio* (28 agosto 1634).

22 *Ibidem*.

23 *Ibidem*.

24 Non si tratta evidentemente del più celebre inquisitore di Ferrara e poi di Mantova, divenuto in seguito Vescovo di Nepi e morto nel 1568. Di un Camillo Campeggi, inquisitore, originario di Pavia, si fa

menzione nella Relazione del convento domenicano di Faenza, redatta il 10 aprile del 1650 nell'ambito dell'inchiesta innocenziana sullo stato dei regolari, cfr. S.L. FORTE, *Le province domenicane in Italia nel 1650. V. La "Provincia Utriusque Lombardia"*, in "Archivum Fratrum Praedicatorum", vol. XLI (1971), p. 369.

25 ACDF, St. St. L 7-b, *Lettera dell'Inquisitore di Como alla Congregazione del Sant'Uffizio* (8 febbraio 1639).

dal giudice in foro esteriore, e poiché egli non ha né “sententia-to il Reo, né fatta la causa”, non deve perciò “neanche farlo abiurare”, ma dovrà rimetterlo al suo confessore, che lo “assolverà in foro interiori”²⁶.

Si tratta di interventi importanti sotto il profilo formale ma pur sempre ispirati ad una politica di appeasement con le autorità secolari, che ormai detengono saldamente in pugno la guida della repressione. Campeggi, consapevole della sua debolezza e dei limiti che ostacolavano la sua autorità, prudentemente non riteneva utile impegnarsi in dispute giurisdizionali dall'esito incerto, tanto più non potendo contare sull'aiuto di Roma. Vigilare per mantenere incorrotta la fede cattolica nelle terre soggette ai Signori Svizzeri, ma allo stesso tempo tutelare i loro sudditi “col minor dispendio possibile”, aveva, infatti, scritto il cardinale Barberini all'inquisitore di Como, il 29 marzo del 1636²⁷.

Il valore della lettera inviata da Roma, che era stata acclusa dal Campeggi alla sua dell'8 febbraio 1639, per avvalorare le prerogative della Suprema nei casi di stregoneria in Svizzera, risiede proprio in questa indicazione, appena velata, a non ingaggiare su questo terreno un'inutile battaglia con le istituzioni secolari, istruzione cui si atterrano scrupolosamente, nel corso del XVII secolo, gli inquisitori e i vescovi comaschi.

Consegnata ai ministri laici la facoltà di istruire processi per stregoneria, il Sant'Uffizio si limitò a mitigare i loro eccessi forcaioli, denunciando e protestando, con la residua autorità che gli restava, contro gli abusi procedurali del foro secolare. L'Inquisizione di Como finì così per trasformarsi, paradossalmente, nel principale avvocato degli imputati di stregoneria, soprattutto dei territori soggetti al dominio degli Svizzeri.

A questa nuova funzione del Tribunale della Santa Inquisizione, si ricollega la vicenda di Giacomo Buloni e Giacomo di Leigma, sudditi dei Signori Svizzeri e della diocesi di Milano, sponde comparenti al Tribunale della Suprema, a San Giovanni Pedemonte, nel febbraio del 1639, dopo essersi accusati di apostasia e di partecipazione al sabba davanti al vicario inquisitoriale della Pieve di Agno. Entrambi si autoaccusarono nuovamente di aver partecipato più volte nello “spatio di quarant'anni al ballo diabolico, di aver compiuto “altri atti apostatici” e “alcuni malefici”, ma furono da Campeggi “spediti secondo lo stile del S.Ufficio” e rilasciati “con penitenze salutari”. Ai due l'inquisitore fece inoltre sottoscrivere una “fede”, di cui inviava una copia a Roma, in cui si attestava l'imposizione di debite pene per quanto da loro esposto davanti al Sant'Uffizio.

Nel rilascio di questo documento, i due sponde comparenti avevano riposto la speranza di porsi al riparo da eventuali azioni persecutorie del loro ministro secolare. Ma così non fu, infatti, dalla lettera spedita da Campeggi a Roma, apprendiamo che il “Capitano di Bregno” aveva fatto carcerare uno dei due, “mentre era alla processione del Giubileo”, non riuscendo per poco a

far prigioniero anche il suo compagno, che riuscito a mettersi in salvo si presentò di nuovo a San Giovanni Pedemonte.

Giunto dinanzi all'inquisitore, il fuggiasco disse che il capitano non aveva voluto “far buona” la fede, mancando in essa la specificazione del delitto. Perciò egli chiedeva a Campeggi di render noto il motivo della sua comparizione. Richiesta che fu però nettamente rifiutata, con la motivazione che ciò era di pregiudizio alla segretezza “tanto rigorosa delle cause del Santo Offitio”, e perché - aggiungeva l'inquisitore- questo gli sembrava un espediente con il quale il capitano di Bregno intendeva “giustificare le sue azioni quando lo facesse morire”. In quel modo, infatti, avrebbe avuto “il delitto in chiaro senza tormenti”²⁸.

Simili atti potevano talvolta mettere in salvo qualche indiziato, ma per quanto si adoperasse, l'Inquisizione comasca non riuscì a frenare la nuova ondata demonopatica che per tutto il Seicento continuò a mietere vittime ad un ritmo incessante. Della difficoltà a contrastare l'intraprendenza dei ministri laici abbiamo un'ulteriore conferma, sebbene indiretta, nell'ultima lettera della serie documentale. In questa, spedita il 17 gennaio del 1640, Camillo Campeggi informava Roma di nuove esecuzioni di streghe avvenute in Lugano con “pregiudizio” dell'autorità del S. Uffizio.

Nel novembre del 1639- racconta l'inquisitore- furono carcerate tre donne dai ministri di Lugano con l'accusa di stregoneria. Due di queste, “havendo confessati alcuni atti apostatici della fede cattolica et alcuni homicidi”, erano state “decapitate et abbruggiate”, mentre la terza, “non havendo confessata cosa alcuna dopo una crudelissima tortura”, era stata bandita.

Campeggi riferisce di aver fatto le consuete rimostranze, attraverso il suo vicario foraneo, ma di non essere riuscito a smuovere i ministri laici dalla loro ferrea determinazione di dar rapido corso alla giustizia. Scrive l'inquisitore, che questi, gelosi delle loro prerogative e forti soprattutto del consenso popolare, avevano risposto al vicario che le materie di stregoneria erano di misto foro, e che secondo una dottrina accreditata “in quei paesi svizzeri”, e avallata in tempi recenti da un tale “Dottor Rugia, luganese” che era stato “Auditore di Monsignor Scoti, mentre fu Nuntio a Lucerna”, si doveva dar luogo alla “preventione”²⁹.

Al vicario dell'Inquisizione di Como fu perciò consentito solo di esaminare le pretese streghe, con l'avvertimento di non voler “far ritardare l'esecuzione della sentenza. Le donne interrogate confessarono “rispettivamente” gli homicidi e gli atti apostatici”, e le loro confessioni furono inviate a San Giovanni Pedemonte. Si trattava naturalmente di un pro forma, che serviva per salvare i rapporti tra i due fori, come riconosceva lo stesso Campeggi quando afferma che nulla poté fare per correggere quei processi, non “volendo quei ministri ritardare l'esecuzione della sentenza”.

26 *Ibidem*.

27 ACDF, St. St. L 7-b, *Lettera del Cardinale Barberini all'Inquisitore di Como* (29 marzo 1639).

28 ACDF, St. St. L 7-b, *Lettera dell'Inquisitore di Como alla Congregazione del Sant'Uffizio* (27 aprile 1639).

29 ACDF, St. St. L 7-b, *Lettera dell'Inquisitore di Como alla Congregazione del Sant'Uffizio* (17 gennaio 1640). Protagonista

della Riforma cattolica in Svizzera sotto Urbano VIII, Ranuccio Scotti, vescovo di Borgo San Donnino, dal 22 marzo del 1627 fu nunzio a Lucerna dal 22 maggio 1630 al 7 settembre 1639, quando ebbe l'incarico di rappresentare il papa presso il re di Francia. Morì il 23 settembre 1654. Cfr. L. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. XIII, Roma 1931, pp. 791-794.

L'unica concessione, peraltro quasi subito ritrattata, fu quella di concedere la strega risparmiata al patibolo al vicario foraneo. I ministri dopo un primo assenso, ebbero infatti un ripensamento, ritenendo che quel gesto potesse in qualche modo compromettere la loro primazia nei casi stregoneria. Tuttavia, dopo che la donna fu bandita dalla città di Lugano, acconsentirono a che il vicario la conducesse al cospetto del Santo Ufficio. Giunta a Como, la pretesa strega fu esaminata dall'inquisitore, dopo la lettura delle accuse a suo carico. Queste si riducevano, in sostanza, in due sole testimonianze, la prima di una donna che diceva di aver visto la pretesa strega al ballo diabolico, e la seconda di una vicina che invece sosteneva di essere stata condotta da lei al sabba. Ma non avendo confessato nulla, ed avendo negato sempre ogni addebito, Campeggi, dopo aver ascoltato il parere di alcuni consultori, si risolse a rilasciarla, non senza provare un poco di commiserazione per "questa donna di 79 anni in circa, mezza storpiata dai tormenti"³⁰. La vicenda delle tre donne accusate di stregoneria a Lugano, ebbe, come spesso accadeva in questi casi giudiziari, una pena appendice, di cui dà conto, sempre nella stessa lettera, del gennaio 1640, l'inquisitore di Como: protagonista è una giovinetta, "da marito", di ventisette anni, tale Margarita da Camignolo, accusata da una delle decapitate di aver preso parte al ballo diabolico, e perciò inquisita dal Tenente di Lugano.

Il compito di esaminarla fu da quest'ultimo affidato al notaio di Camignolo, il quale però ritenne di procedere non formalmente lasciando che fosse lo zio paterno della ragazza ad interrogarla. Margarita confessò di aver partecipato al ballo diabolico, ma il "notaro" nel riferire la deposizione al ministro di Lugano, lo implorò di salvare la vita alla "giovine". La richiesta di clemenza per una volta sortì l'effetto sperato, inducendo l'autorità secolare a prendere un'iniziativa che almeno nell'immediato l'avrebbe posta al riparo dai di un processo per stregoneria. Il Tenente, forse impietosito dalla sorte della giovane donna, suggerì al notaio una via d'uscita: condurre Margarita al Tribunale del Sant'Ufficio di Como.

Fu perciò permesso al notaio di incontrare il vicario foraneo della Suprema, al quale consegnò gli atti del foro secolare con la deposizione contro la giovinetta, e infine concesso allo zio paterno di recarsi con la nipote a Como, dall'inquisitore. "Questo è il modo col quale ho havuta questa donna", scriveva Campeggi, che chiedeva alla Sacra Congregazione informazioni sul modo "di spedire" la sua causa. L'inquisitore, per maggiore completezza, spedì a Roma anche il sommario del processo formato davanti al Tribunale del S. Ufficio, informando i membri della Congregazione che il ministro secolare di Lugano aveva a cuore la vicenda della giovane Margherita. Egli, se la ragazza fosse stata prosciolta da ogni accusa, avrebbe desiderato che l'inquisizione di Como rilasciasse un documento comprovante la sua innocenza. Una fede in cui si dichiarava che Margherita non aveva commesso alcun omicidio "o fatto altro male", e che vi fosse in lei "speranza di sicura emendatione", affinché

- aggiungeva Campeggi "cangiandosi governo, la giovine non venghi più maltrattata".

Non v'è dubbio, infatti, esaminando il ristretto inviato a Roma, che il tenore della deposizione di Margarita era tale che in qualsiasi altra condizione sarebbe stata torturata e, con molta probabilità, costretta a confessare la sua "colpa". Da questa consapevolezza scaturisce la richiesta del ministro di Lugano, il quale più che da un ravvedimento verso i metodi usati contro le streghe sembra invece sia stato mosso da un personale interesse, tanto da chiedere espressamente a Campeggi di non essere "nominato giuridicamente"³¹.

Ad accusare la ragazza di aver partecipato al sabba era stata una delle streghe decapitate e bruciate, Giovanna da Mezzovico detta la Tomasa. Nella confessione, inviata dal vicario foraneo al Sant'Ufficio, la donna aveva dichiarato che "tre anni fa in circa (nel 1636, n.d.r.), avendo trovata la suddetta Margarita del Boseghè da Camignolo in un campo a lavorare gli disse se voleva andar seco, che l'havrebbe condotta ad un bellissimo luogo, et essa dicendo che sarebbe andata, sei giorni doppo a un' hora di notte in circa, l'andò a trovare a casa sua, e doppo haverla onta sopra il petto la condusse seco sopra il Monte Cenere"³² dove si faceva il ballo diabolico, et là gionte la presentò al demonio dicendo ho qua un bel frutto; la qual Margarita poi fece li soliti rinegamenti; et gli fu dato un sposo, il quale volse che Margarita si chiamasse Francesca, et essa a lui donò un fazzoletto"³³.

Dal sommario sappiamo che lo stesso giorno in cui erano stati acquisiti dal Tribunale di Como gli atti del processo istruito contro la Tomasa, il 9 gennaio 1640, compariva davanti all'inquisitore Giovanpietro Boseghè, zio paterno di Margarita. Interrogato sui fatti, egli rispose che venuto a conoscenza che la nipote era stata "nominata strega", andò a trovarla a casa sua per sapere la verità. Ricevuta una piena confessione e dopo essersi consigliato con il notaio del luogo, si recò dal vicario foraneo che lo indusse a portare la giovinetta al Santo Ufficio "a dire la verità et dimandare misericordia". Versione dei fatti discordante da quella del notaio, in cui viene menzionato il Tenente di Lugano, vero ispiratore del "negotio".

Condotta al cospetto dell'inquisitore, Margarita confessò *de plano*, senza ricorso alla tortura, che, in effetti, tre anni e mezzo prima era stata in un campo a lavorare e che lì vi aveva incontrato la Tomasa, la quale le promise di portarla con sé in un "bel luogo". Qualche giorno dopo, "circa a un' hora e mezzo di notte", aveva ricevuto la visita in casa della donna che "l'onse sopra il petto e sopra la schiena". Dopo l'unzione l'era parso di essere trasportata via, ignorando però la destinazione. Giunte che furono al "bel luogo", la Tomasa le disse che erano sul Monte Cenere". Qui troneggiava, sopra una sedia nera, il demonio in "forma d'huomo", vestito di rosso "con i corni", il quale pareva che "sonasse una tromba".

Margarita fu presentata al diavolo come un "bel frutto" e fatta inginocchiare al suo cospetto. Questi le si rivolse imponendole di "rinegare Iddio, la Beata Vergine, i Santi, il Santissimo Sa-

30 *Ibidem*.

31 *Ibidem*.

32 Il Monte Cenere, che sorge presso il Lago Maggiore, era un famoso luogo di raduno delle streghe che vi accorrevano non solo dal Ticino

ma anche dalla Val Mesolcina, cfr. E. MORTA, *Le streghe della Riviera* cit. p. 84.

33 ACDF, St. St. 7-b, *Lettera dell'Inquisitore di Como alla Congregazione del Sant'Ufficio (17 gennaio 1640)*.

cramento et la Croce”, ordine che la giovane eseguì, per due volte, riconoscendo il diavolo come “Signore e Padrone”, calpestò la croce “che gli pareva fosse ivi in terra fatta di legno negro”, e “doppo haverla calpestata non la vidde più”.

All’inquisitore, Margarita confessò di non aver rinnegato il battesimo ma di avere altre volte, “dalle suddette”, rinnegato Dio, “fatta riverenza al demonio, et calpestata la croce”. Ammise altresì di aver preso uno “sposo”, che le impose il nome di Francesca, a cui diede per pegno un fazzoletto che aveva al collo. Aggiunse, inoltre, che lo sposo le fece un segno, o che le parve che venisse segnata con un unghia nella parte destra del collo, ove – osserva Campeggi – “ha un segno nero come un neo, ma che ella sostiene di aver sempre avuto”.

Il demonio avrebbe cercato poi di indurla ad uccidere suo padre e a nuocere ad altre creature per mezzo di un bossolo, dentro il quale non sapeva cosa vi fosse, ma che non lo avrebbe mai fatto. Così pure si sarebbe sempre rifiutata di gettare il “Santissimo Sacramento” quando si comunicava, confessando di essersi recata in tutto tre o quattro volte al ballo, ma sempre condotta dalla Tomasa, che l’andava a prendere di notte a casa.

Ricevuta la confessione, l’inquisitore esaminò Margarita “sopra le cose spettanti a persona cattolica”, facendole cioè recitare “il Pater noster, l’Ave Maria, Credo i dieci comandamenti, i cinque della Chiesa et altre orationi”. La ragazza dietro domanda di Campeggi rispose che si confessava e si comunicava almeno una volta l’anno, e che del ballo aveva sempre taciuto al suo confessore per vergogna.

Per l’inquisitore poteva bastare, Margarita aveva dimostrato chiari segni di ravvedimento, inoltre la sua condotta non era mai stata macchiata da atti apostatici, ed inoltre, a testimonianza della sua buona fede, aveva anche rinunciato al termine assegnatoli per le difese, rimettendosi alla benignità del S.Ufficio, “mostrando molto pentimento”³⁴.

Come negli altri casi, anche di questo ignoriamo l’esito. Non sappiamo soprattutto se Margarita abbia ottenuto una fede, e se quel documento l’abbia realmente messa al riparo da ulteriori persecuzioni, considerando le grandi differenze che seguivano in materia di stregoneria ad ogni avvicendamento nelle cariche secolari. L’unico dato certo è la trasformazione del Tribunale del Sant’Ufficio in contraltare del potere laico durante la persecuzione secentesca delle streghe. Ormai, e la lettera con cui si chiude la serie documentale dell’ACDF ne è un’ulteriore prova, si ricorreva apertamente ad esso, come un tempo si ricorreva alla Penitenzieria apostolica per contrastare lo strapotere degli inquisitori, al fine di ottenere, analogamente, un documento liberatorio ed ostensibile in ogni caso, onde cautelarsi da eventuali azioni persecutorie del foro secolare³⁵.

La linea della prudenza adottata dal Sant’Ufficio, che pure non metteva in discussione l’esistenza del reato di stregoneria dia-

bolica, rappresentò oggettivamente un ostacolo alla persecuzione, e motivo di polemica con le autorità laiche che la sostenevano. Com’è stato osservato, è già dalle metà del Cinquecento che si susseguono le dispute d’ordine procedurale fra giudici laici ed ecclesiastici. Nel dicembre del 1551, un rappresentante del foro secolare di Milano mosse all’Inquisitore ambrosiano l’accusa di “provata inerzia” nella lotta all’eresia, “vantando al tempo stesso la volontà e l’attività di segno opposto degli organi dello Stato”³⁶. Critica reiterata, con toni ancora più aspri, nella supplica inviata dal vicario e dal Consiglio di Provvisione di Milano a Filippo II, nel 1592. Di fronte al crescere dei “venefici” nello stato di Milano – si diceva nella lettera – le pene canoniche non costituivano più un efficace rimedio, “anche perché comminate dai giudici ecclesiastici con mitezza”. Perciò si chiedeva al re l’adozione di pene più severe, tra cui era suggerita anche quella di denunciare direttamente al Senato ogni persona sospettata di stregoneria³⁷.

Una tendenza repressiva che si manifestò pienamente nel corso del XVII secolo, come insegna il caso di Mantova, dove il duca, Vincenzo Gonzaga, informato da un’indagine del suo senato, pubblicò una grida con cui annunciava la volontà di punire senza pietà le streghe, definite “una gran peste” meritevole di essere “oppressa da severissimo castigo”³⁸. La cattura delle streghe e degli stregoni fu affidata, per scansare le lungaggini dell’Inquisizione e del tribunale vescovile, al “capitano nostro di Giustizia, et a chiunque altro nostro Ministro”, ai quali, secondo il volere ducale, sarebbe spettato il compito di usare “ogni esquisita diligenza” e il massimo rigore contro “questi empì, et inhumani”³⁹.

In quel lasso di tempo, sempre più di frequente si assistette al tentativo delle autorità secolari di condurre, in prima persona, i processi contro le streghe, con la giustificazione della sicurezza delle comunità, e cioè a partire da quell’allarme sociale di cui il crocesegnato di Riva San Vitale si era fatto a suo modo interprete. Qualche anno prima, nel 1611, argomenti simili a quelli usati dall’agente della Suprema, si trovano in una lettera spedita dal governatore di Milano, Juan de Velasco, a Roma, all’oratore di Spagna presso il papa. In questa, egli non risparmiava le tinte forti per descrivere un’emergenza stregonica “Da tempo in qua è talmente cresciuto in questo Stato e particolarmente in questa città e ducato il numero et eccesso delle streghe et malefiche, che da tutte le parti si sentono gravi delitti, et lamenti de figlioli, donne et huomini maleficiati in diverse maniere, inspirati et fatti morire con arti et insidie diaboliche”. Nonostante i danni manifesti arrecati alle persone, animali e cose – aggiungeva de Velasco – il Sant’Ufficio non prendeva provvedimenti nei confronti delle streghe, anche quando erano ree confesse, limitandosi, in conformità alla sua consuetudine, ad infliggere loro pene minori

34 *Ibidem*.

35 L’espedito di ottenere un documento liberatorio che li ponesse al riparo dai loro persecutori, non era nuovo per gli accusati del reato di stregoneria. Prima del XVII secolo, infatti, la Penitenzieria apostolica aveva svolto un ruolo assai importante in questa direzione, accogliendo le suppliche di persone coinvolte nella repressione inquisitoriale. Come ha ampiamente dimostrato Filippo Tamburini, nei suoi documentati studi, la Penitenzieria prese in qualche modo le difese

dei perseguitati, fornendo loro un documento ecclesiastico ufficiale di liberazione dalle conseguenze delle sentenze inquisitoriali, cfr. F. TAMBURINI, *Santi e Peccatori. Confessioni e suppliche nei Registri della Penitenzieria dell’Archivio Segreto Vaticano*, Milano 1995, p.29.

36 G. FARINELLI - E. PACCAGNINI, *Processo cit.*, p.78.

37 G. FARINELLI - E. PACCAGNINI, *Processo cit.*, pp. 96-97.

38 G. FARINELLI - E. PACCAGNINI, *Processo cit.*, pp. 100-101.

39 G. FARINELLI - E. PACCAGNINI, *Processo cit.*, p. 102.

come la fustigazione, l'esilio, il carcere temporaneo, dal che ne conseguiva un pubblico scandalo perché le malefiche disprezzandole, "vanno sempre più moltiplicando in eccessi". Per sanare una situazione divenuta intollerabile, il governatore, perciò, si rivolgeva al papa affinché intervenisse sull'inquisitore di Milano, convincendolo a rilasciare le streghe che custodiva nelle sue carceri, e quelle "che gli capiteranno in avvenire", al foro secolare, di modo che "si possano castigare come meritano, per terrore d'altri, et consolatione di tutta questa Città"⁴⁰.

La richiesta delle autorità spagnole esprime con chiarezza i rapporti di forza esistenti in quel tempo tra i due poteri, e testimonia, anche per l'area cattolica, il passaggio di consegne nella repressione del reato di stregoneria, sempre più associato all'omicidio⁴¹. Lo scemare della primazia pontificia nella società europea del XVII secolo, si tradusse, afferma lo storico americano Levack, in una serie di riforme che ridussero "la giurisdizione clericale in materia di stregoneria" permettendo "un corrispondente aumento dell'intervento giudiziario secolare nella stessa materia". Molti stati europei promulgarono leggi eccezionali contro le streghe che si fondavano "sulla giurisdizione tradizionale che lo Stato aveva sempre rivendicato in materia di maleficium". Tali leggi, prosegue Levack, "non solo attribuirono ai tribunali secolari il diritto incontrovertibile di celebrare processi per stregoneria, ma contribuirono, anche direttamente ad intensificare la caccia propagandando il crimine e favorendone il perseguimento"⁴².

L'indebolimento dell'Inquisizione, come conseguenza dell'affievolimento dell'autorità pontificia, fu naturalmente più marcato in quei territori dell'antica diocesi di Como soggetti all'autorità secolare dei Signori Svizzeri protestanti, come a Poschiavo, dove nel primo decennio del XVII secolo, il locale Comune era stato esortato dalla Dieta della Repubblica delle Tre Leghe a giudicare "direttamente le streghe" non "consegnandole all'Inquisizione di Como"⁴³. D'altro canto il ristabilimento della religione cattolica in Valtellina, con il Capitolato di Milano, non comportò il ripristino dell'autorità inquisitoriale, riconfermando la competenza degli organi giurisdizionali secolari in materia di stregoneria, mentre ai tribunali ecclesiastici fu "persino" impedita "l'indagine per l'accertamento della presenza degli stregoni"⁴⁴. Non a caso, rimase inascoltata la voce del vescovo di Como intervenuto, nel 1631, con una vibrante lettera di protesta indirizzata ai governanti di Bormio, per i metodi da loro usati nell'istruire alcuni processi di stregoneria. Il richiamo all'osservanza dei "termini di ragione", alla prova del corpo del delitto, così come al rispetto della giurisdizione ecclesiastica, non ebbero alcun effetto sulla ferrea determinazione dei ministri secolari che continuarono sulla loro strada, come dimostrano le successive esecuzioni⁴⁵.

Sarebbe tuttavia riduttivo limitare la "novità" della caccia alle streghe seicentesca al sopravvento delle autorità secolari sulla debole e declinante istituzione ecclesiastica. Non si tratta evidentemente di una nemesi, per cui l'inquisizione è vittima di quello stesso mostro teologico-giuridico che aveva forgiato sul finire del XIV secolo. La lotta alle streghe manteneva intatta la sua funzione compensatrice nella società cattolica, come ci documenta la supplica inviata dal crocesegnato di Riva alla Congregazione o le parole con cui Agostino da Reggio, concludeva la sua lettera del 1628, la prima della nostra serie documentale.

Pur dimostrandosi infatti scrupoloso nell'applicare le direttive provenienti da Roma, egli non può fare a meno di avvertire i suoi superiori che "sono tanti li disordini e malefitti che si commettono in questi paesi de confini da malefici, e malefiche, che è necessario fare qualche provisione"⁴⁶. Preoccupazione condivisa dall'ordinario diocesano di Como, il vescovo Torriano, che in visita pastorale a Furva, nel luglio del 1675, rimprovera il parroco di aver consentito che "quel luogo si trasformasse in un vero covo di streghe e stregoni in cui sin dalla tenera età uomini e donne si davano ai più svariati sortilegi"⁴⁷.

In realtà, le ragioni della caccia, in altre parole della lotta al magico popolare, alle superstizioni dei rustici, si erano mantenute intatte anche nel mondo cattolico, e dove le condizioni storiche lo consentirono, come appunto nell'antica diocesi di Como, la persecuzione tornò a colpire, anche senza il consenso delle autorità ecclesiastiche. Nelle altre regioni italiane pur non mancando le superstizioni e qualche sostenitore della loro distruzione, la questione del magico popolare non venne, per così dire, affrontata dalle autorità ecclesiastiche e secolari alla radice, permettendo la sua sopravvivenza a fianco del magico istituzionale.

La Chiesa in passato aveva tentato la riforma della società dalle sue incrostazioni medievali, impegnandosi con tenacia nell'eliminazione di ogni traccia delle antiche religioni e culti, che ancora sopravvivevano nella religiosità popolare. Un impegno che si era manifestato, con particolare determinazione, nel chiostro alpino, nelle città dell'Italia centro settentrionale, e tra queste soprattutto nell'antica diocesi di Como, dove tra la seconda metà del XIV ed i primi decenni del XVI secolo, la caccia alle streghe imperversò mietendo numerosissime vittime. Zelanti inquisitori si adoperarono con accanimento nello sradicare l'eresia stregonica⁴⁸ a tal punto da meritarsi l'encomio degli autori del *Malleus maleficarum*, la bibbia dei demonologi. Più volte nel trattato è lodato quell'inquisitore di Como, che, nel 1485, nella contea di Burbia fece bruciare quarantuno streghe, e che, "ancora oggi si affatica in una nuova inquisizione"⁴⁹.

L'ultimo esponente di rilievo della Chiesa che si mosse nella direzione della riforma della società religiosa, fu l'arcivescovo di Milano, il cardinale Carlo Borromeo, che, sul finire del XVI

40 G. FARINELLI - E. PACCAGNINI, *Processo cit.*, pp. 104-104.

41 G. FARINELLI - E. PACCAGNINI, *Processo cit.*, p. 111.

42 Cfr. B.P. LEVACK, *La caccia alle streghe cit.*, p. 94.

43 T. MAZZALI, *Il martirio delle streghe cit.*, p. 64.

44 G. FARINELLI - E. PACCAGNINI, *Processo cit.*, p. 119.

45 G. FARINELLI - E. PACCAGNINI, *Processo cit.*, pp. 113-114.

46 ACDF, St. St. 7-b, *Lettera dell'Inquisitore di Como alla Congregazione del Sant'Ufficio*, (6 settembre 1628).

47 G. FARINELLI - E. PACCAGNINI, *Processo cit.*, pp. 120-121.

48 Nel 1416, a Como, frate Antonio da Casale consegnò al braccio secolare più di 300 persone come streghe e nel 1485, e negli anni successivi, in tutta la diocesi lariana pare che il numero degli imputati superasse il migliaio, cfr. G. OLGIATI, *Lo sterminio delle streghe nella valle Poschiavina*, Poschiavo 1955, p. 9.

49 H. INSTITOR (KRÄMER) - J. SPRENGER, *Il martello delle streghe*, Padova 1977, pp. 127, 184, 203.

secolo, intraprese una solitaria battaglia contro le superstizioni popolari, avviando un'indagine sistematica sulle credenze magiche diffuse nella sua diocesi, propedeutica alla loro estirpazione⁵⁰. La lotta al magico popolare, ingaggiata dalla Chiesa cattolica a partire dalla fine del Medioevo, termina con i processi officiati personalmente da San Carlo in Val Mesolcina, nel 1583, che portarono alla condanna a morte di undici persone, tra cui il prevosto di Roveredo⁵¹.

Carlo Borromeo riteneva che la guerra contro il protestantesimo, che minaccioso premeva alle porte della Lombardia e che già s'affacciava pericolosamente in Valtellina, poteva essere vinta facendo proprie le stesse ragioni degli avversari, principalmente estirpando dalla società le sopravvivenze pagane. Un obiettivo che, inevitabilmente, avrebbe coinvolto quel tessuto su cui era stato possibile formare il consenso religioso, e che favoriva l'egemonia cattolica. Mettere in discussione quel mondo magico, in cui si mescolavano antiche e nuove credenze, poteva tuttavia essere molto più pericoloso per l'egemonia ecclesiastica dell'eventuale minaccia rappresentata dalle streghe, in fondo addomesticabile e controllabile con misure repressive normali, anche se è bene sottolinearlo, non indolori⁵². La scelta della tolleranza non fu dunque un atto di clemenza per le accusate di stregoneria, né la sconfessione del castello giuridico teologico che aveva permesso e continuava a legittimare la caccia alle streghe, ma una strada obbligata dalla modernità, in una fase storica caratterizzata dalla nascita degli stati moderni da un lato, e dal consolidamento del protestantesimo in Europa dall'altro. Mantenere basso il profilo in questa materia, fu dunque l'imperativo cui si attennero le istituzioni ecclesiastiche in Italia. La nuova strategia si andò affermando gradualmente, tra XVI e XVII secolo, anche in quelle diocesi, come quelle lombarde, dove più forte era stato il con-

fronto con la Riforma e di riflesso più incisivo il processo di "cristianizzazione" della società⁵³. Anche qui, non senza difficoltà e con qualche perplessità, si fece strada una risposta alla magia popolare che non aveva più nella repressione l'arma principale. La *riconquista* della società avvenne senza roghi, moltiplicando le forme di culto tradizionali, affiancando agli inquisitori gli esorcisti, creando nuove forme devozionali, come quella, propriamente lombarda, dei Sacri Monti.

Da ben altri pericoli dovevano guardarsi le autorità ecclesiastiche, in zone in cui la fede cattolica era messa in discussione dalle idee diffuse dai predicatori protestanti sulla giustificazione per fede, sull'inutilità delle opere e sull'illegittimità dell'autorità pontificia. Per comprendere il significato dell'inusitata mitezza dei tribunali ecclesiastici nei casi di stregoneria, dopo gli orrori compiuti nel passato, può essere illuminante quanto scritto dal canonico di Chiavenna, Giovanni Schiavetto, alla Congregazione del Sant'Uffizio, il 15 ottobre del 1628. Nell'informare i cardinali sul grave danno che apportavano gli eretici alla "Santa Fede Cattolica" in quel contado, il canonico riferiva che a Chiavenna andavano e venivano di continuo protestanti e tra questi in special modo una donna, "la quale soleva per ordinario disputare con cattolici di cose di fede". Egli inoltre riportava il caso di una Marta, moglie di Luca Fiache, che andata a far visita ad un infermo si rifiutò di bere dell'acqua benedetta portata da una signora cattolica, "come se fosse acqua superstiziosa". Ma ancor più esecrabile era il fatto che un protestante, di cui non viene riferito il nome, aveva avuto l'ardire di affermare in pubblico che i cardinali "et tutti li altri Prelati che dimorano in Roma, attendono alla libera al peccato della disonestà" e soprattutto che il "Sommo Pontefice", il quale si diletta in "galanterie" e "sonetti amorosi", era in "concetto di stregone"⁵⁴.

50 Cfr. A. AGNOLETTO, *Un 'Indice di superstizioni' della Lombardia borromaica*, in "Quaderni milanesi- Studi e fonti di storia lombarda", n.a.e., a. 4, n. 8 (1984), pp. 77-94.

51 G. FARINELLI - E. PACCAGNINI, *Processo cit.*, p. 93.

52 Sulla presunta mitezza delle pene comminate dal Tribunale dell'Inquisizione, si vedano le interessanti osservazioni svolte da Giuseppe Bonomo nel suo intervento al Convegno di Triora del 1994. Tra le pene più frequenti, vera quella di servire a bordo delle galere cristiane nel Mediterraneo, che - scrive lo storico siciliano- rappresentava una sorta di morte al rallentatore, tenuto conto che "la sopravvivenza nelle galere doveva ritenersi un caso abbastanza fortunato per

la maggior parte dei rematori". L'estrema durezza della pena era d'altronde sottolineata da autorevoli giureconsulti del XVI e XVII secolo: "Poena trirremium est capitalis", cfr. G. BONOMO, *Magare, fattucchiere, superstiziose, condannate dal Sant'Uffizio di Sicilia (1617-1640)*, in *Oltre Triora - Nuove ipotesi sulla stregoneria e la caccia alle streghe*, atti del Convegno (Triora - Toirano 29-30 ottobre 1994), Milano 1997, pp. 37-38.

53 Cfr. A. AGNOLETTO, *Problemi della Società comasca tra Quattrocento e Settecento*, in *Como e Aquileia cit.*, pp. 195-199.

54 ACDF, St. St. 7-b, *Lettera di Giovanni Schiavetto alla Congregazione del Sant'Uffizio (15 ottobre 1628)*.